

Genova, - 5 OTT. 2015

Agli Ordini e Collegi professionali

Genova

**OGGETTO: Adempimenti catastali e ravvedimento operoso – Modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015. Implementazione delle procedure informatiche**

Con nota prot. 123479 del 29 settembre 2015 la DC Catasto e Cartografia ha comunicato le variazioni, che a seguito della legge citata in oggetto, introduce nuovi e ampi termini a favore del contribuente per ravvedersi e beneficiare di ulteriori graduazioni della misura della sanzione.

Nella tabella che segue sono riportati gli importi delle sanzioni relativi agli atti catastali presentati sia per via telematica che in front office.

<b>TERMINI, MISURA E IMPORTO DEL RAVVEDIMENTO</b>					
lettera	Termine ravvedimento	Misura	Docfa (importo sanzione)	Pregeo (importo sanzione)	Voltura (importo sanzione)
c)	entro 90 gg dalla violazione	1/10	€ 103,20	€ 0,40	€ 1,50
b)	oltre 90 gg ed entro un anno dalla violazione	1/8	€ 129,00	€ 0,50	€ 1,87
b - bis)	oltre un anno ed entro due anni dalla violazione	1/7	€ 147,43	€ 0,57	€ 2,14
b - ter)	oltre due anni dalla violazione	1/6	€ 43,00 per violazioni ante il 30/06/2011	€ 0,67	€ 2,50
			€ 172,00 per violazioni post 30/06/2011		

Al fine di garantire una adeguata gestione delle richieste di ravvedimento sono state aggiornate sia le procedure di cassa che quelle di presentazione degli

atti catastali di aggiornamento per via telematica implementando la funzionalità dell'applicativo *Sister*:

**1. Ordinario :**

- Ravvedimento entro novanta giorni dalla violazione [1/10 del minimo ex lettera c)];
- Ravvedimento oltre novanta giorni ed entro un anno dalla violazione [1/8 del minimo ex lettera b)];
- Ravvedimento oltre un anno ed entro due anni dalla violazione [1/7 del minimo ex lettera b-bis)];
- Ravvedimento oltre due anni dalla violazione [1/6 del minimo ex lettera b-ter)].

Per le casistiche di ravvedimento sopra elencate, i termini sono calcolati in relazione alla "data fine lavori" indicata dal professionista nella dichiarazione Docfa.

**2. Rendita presunta:**

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "data scadenza termine" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.

Per le date 31 agosto 2012, 2 aprile 2013 e 30 aprile 2013 trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].

Per la fattispecie "Altra data" possono invece trovare applicazione tutte le casistiche di cui al punto 1.

**3. Dichiarazione di ruralità:**

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "data scadenza termine" richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista.

Le date sono due: 30 novembre 2012 e 31 maggio 2013, per le quali trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].

**4. Sisma maggio 2012:**

Il ravvedimento viene calcolato in relazione alla "data fine lavori" indicata dal professionista. Per tale tipologia di adempimento trova applicazione soltanto il ravvedimento oltre due anni dalla violazione [lettera b-ter)].

Il professionista, utilizzando la specifica opzione "Ravvedimento Operoso", ha la possibilità di richiedere, in relazione alla tipologia di dichiarazione inviata telematicamente, il ravvedimento operoso coerente alla tempistica con cui è avvenuta la regolarizzazione spontanea e pagare la relativa sanzione nella misura corrispondente.

Le implementazioni in oggetto prevedono inoltre le seguenti ulteriori nuove funzionalità:

- a) la possibilità di richiedere il ravvedimento per la violazione correlata alla tardiva presentazione del tipo mappale, contestualmente alla presentazione della dichiarazione *Docfa* e per questo motivo è stato introdotto un campo nella schermata di *Sister* nel quale il professionista può inserire la data di presentazione del tipo mappale (*data protocollo Pregeo*). Tale informazione consentirà al sistema di calcolare, oltre la sanzione *Pregeo*, anche gli interessi moratori dovuti per il tardivo versamento dei tributi speciali catastali del tipo mappale.
- b) blocco del ravvedimento nel caso di intervenuta decadenza quinquennale da parte dell'Agenzia (*articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997*)

Infine si precisa che la DC Catasto e Cartografia con nota prot. n.151248 del 18 dicembre 2013, in tema di *contestualità*, ha specificato che il contribuente può ravvedersi anche dopo la presentazione della dichiarazione catastale ed il pagamento dei tributi speciali, purché la sanzione venga versata entro i termini di scadenza previsti per il ravvedimento, e sempreché non gli sia già stato notificato l'atto di liquidazione o di accertamento da parte dell'Ufficio.

Si invitano gli Ordini e i Collegi professionali a fare ampia pubblicità di quanto rappresentato ai propri iscritti.

II DIRETTORE

*Salvatore Trapani*

